Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 23 marzo — Numero 69

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» » a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1131.

PARTE I - Leggi e Decreti

SOMMARIO — ERRATA CORRIGE.
REGIO DECRETO *20 febbraio 1921, n. 255, che apporta modificazioni al decreto Luogotenenziale 6 giugno 1915, n. 810, relativo al divieto di concessioni per impianti di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche.*
REGIO DECRETO *21 febbraio 1921, n. 266, che ammette la biblioteca della Fraternità dei Laici in Arezzo, alla ricezione, in franchigia, della terza copia degli stampati e delle pubblicazioni di cui all'art. 2 (lettera C) della legge 7 luglio 1910, n. 432.*
REGI DECRETI *nn. 239 e 240 riflettenti trasformazione di R. scuola ed erezione in Ente morale.*

Errata-corrige.

Per inesattezza della copia trasmessa dal Ministero dei lavori pubblici, nella pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* n. 21 delle tabelle degli stipendi degli impiegati del R. corpo del genio civile, allegate al R. decreto-legge 24 gennaio 1921, n. 9, nel capo *Ingegneri allievi*, è stato erroneamente stampato: « Aumento di lire 800 dopo 3 anni - L. 6400 al compimento *del 2° anno di grado*, invece di « al compimento *del 3° anno di grado* », e l « aumento di L. 800 dopo 3 anni - L. 7200 al compimento *del 4° anno di grado*, invece di « al compimento *del 6° anno di grado* », come è detto nel testo originale e come qui si rettifica.

Pure per inesattezza della copia trasmessa dal Ministero delle colonie, nel R. decreto 6 febbraio 1921, n. 218, relativo alla modificazione dell'art. 2 del regolamento per il R. Istituto Orientale di Napoli, pubblicato nel n. 62 della *Gazzetta ufficiale*, al 1° comma dell'articolo unico del decreto stesso, è stato erroneamente indicato il numero 1116, invece del numero 1166, citato nel testo originale e come qui si rettifica.

REGIO DECRETO 20 febbraio 1921, n. 255, che apporta modificazioni al decreto Luogotenenziale 6 giugno 1915, n. 810, relativo al divieto di concessioni per impianti di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche.

Il numero 255 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 810 del 6 giugno 1915, che revocava le concessioni di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, e vietava ai privati d'impiantare o di esercitare tali stazioni;

Visto l'art. 4 del R. decreto legge 30 settembre 1920, n. 1389, che detta norme pel passaggio allo stato di pace.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri per la marina, per la guerra e per le poste e telegrafi, di concerto coi ministri per la giustizia e gli affari del culto e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale n. 810, in data 6 giugno 1915, continuano ad aver vigore anche pel tempo di pace, con le seguenti modificazioni:

a) in fine dell'art. 1 è aggiunto: « senza aver ottenuta regolare concessione, ovvero una licenza provvisoria dal Ministero delle poste e dei telegrafi »;

b) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2. — Tutti coloro che godevano di una concessione che fu sospesa in forza del decreto Luogote-

nenziale n. 810, del 6 giugno 1915, se intendono riavere la concessione dovranno rinnovare la domanda.

c) L'art. 3 è soppresso.

d) L'art 4 diviene art. 3.

e) Al disposto dell'art 5 è sostituito il seguente:

« Art. 4. — Chiunque sia ovvero venga in seguito in possesso di materiali lavorati o di apparecchi atti alla costruzione totale o parziale di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, sia riceventi, sia trasmittenti, ha l'obbligo di darne immediatamente denuncia al Ministero delle poste e dei telegrafi.

Detto Ministero, di concerto con gli altri Ministeri interessati, ha facoltà d'impedire, senza compenso, la libera disponibilità dei materiali e degli apparecchi predetti, nel modo e nel tempo che riterrà opportuni.

Chiunque costruisca e venda apparecchi - o parte di essi - atti alla costruzione parziale o totale di stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche sia riceventi, sia trasmittenti, ha l'obbligo di dare denuncia generica al Ministero delle poste e dei telegrafi di tale suo esercizio, e di denunciare, volta per volta, le vendite effettuate, ed i nomi e il domicilio degli acquirenti.

La mancata denuncia e l'uso indebito dei materiali e degli apparecchi di cui sopra sono puniti con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a L. 1000 ».

f) L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Le disposizioni del presente decreto sono estese anche ai territori delle colonie italiane, con la avvertenza che le attribuzioni spettanti al Ministero delle poste e dei telegrafi sono devolute al Ministero delle colonie ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — BONOMI — PASQUALINO-VASSALLO — ROSSI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1921, n. 266, che ammette la biblioteca della Fraternità dei Laici in Arezzo, alla ricezione, in franchigia, della terza copia degli stampati e delle pubblicazioni di cui all'art. 2 (lettera *C*) della legge 7 luglio 1910, n. 432.

Il numero 266 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 luglio 1910, n. 432, che modifica l'Editto Albertino sulla stampa del 26 marzo 1848;

Veduto il R. decreto 23 febbraio 1911, n. 184, che specifica le biblioteche alle quali deve essere inviata la terza copia degli stampati e delle pubblicazioni di cui alla legge 7 luglio 1910, n. 432;

Considerato che la biblioteca della Fraternità dei Laici dà affidamento per la conservazione del suddetto materiale bibliografico;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La terza copia degli stampati e delle pubblicazioni di cui all'art. 2 (lett. C) della legge 7 luglio 1910, numero 432, sarà inviata in franchigia, per la provincia di Arezzo, alla biblioteca della fraternità dei laici; anzichè a quella del R. liceo di Arezzo.

Art 2.

Gli stampati e le pubblicazioni già ricevute dalla biblioteca del R. liceo di Arezzo in virtù del R. decreto 23 febbraio 1911, n. 184, saranno, a cura del preside di quel R. liceo, consegnate alla biblioteca della fraternità dei laici, ove dovranno essere conservate e mantenute a dispozione degli studiosi, secondo le vigenti norme sull'uso delle pubbliche biblioteche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto: *Il guardasigilli*, FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 239. Regio decreto 3 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, la R. scuola di viticoltura e di enologia in Cagliari viene trasformata in R. scuola speciale di agraria e industrie rurali, e ne è approvato il nuovo regolamento organico e disciplinare, in sostituzione di quello 27 gennaio 1890, n. 6624 (serie 3ª).

N 240. Regio decreto 17 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Cassano d'Adda viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.